

LAVORO



2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO

N° 1494/09 R.G.
N° 3009 CRON.
ASSEGNATA A SENTENZA
IL 22.11.10

In persona del giudice del lavoro dr.ssa Silvia Ravazzoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n.4497 R.G. dell'anno 2009, promossa da:

-
Con il proc. dom.

RICORRENTE

CONTRO

-
con il proc dom avv
Maddalena Boffoli, di Milano Via Santo Spirito n.3

CONVENUTA

OGGETTO : lavoro subordinato-Impugnazione di licenziamento-giustificato motivo oggettivo-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il giorno 4 giugno 2009 la signora conveniva in giudizio chiedendo al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, di accertare la illegittimità del licenziamento, intimato con lettera datata 4.11.2008 per giustificato motivo oggettivo, costituito dalla necessità di riorganizzazione aziendale mirata alla riduzione dei costi e a rendere più funzionale la struttura, con conseguente soppressione del posto di lavoro cui era addetta la lavoratrice. Chiedeva quindi di ordinare a di reintegrarla nel posto di lavoro e il risarcimento del danno ai sensi dell'art 18 L 300/70. Esponeva la lavoratrice di essere dipendente della convenuta dal 15.7.89, da ultimo inquadrata al livello B ccnl Turismo, di essere stata adibita dal maggio 2007 al licenziamento all'ufficio gruppi mentre in precedenza aveva lavorato anche all'ufficio incentive e ufficio servizio clienti nonché presso l'agenzia al pubblico. Contestava la sussistenza del giustificato motivo sostenendo che le mansioni non erano state soppresse bensì riassegnate ad altri incaricati interni, contestava altresì che si fosse verificato un gravissimo calo di fatturato, eccepiva la violazione del repectage.



si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato e sosteneva la legittimità del licenziamento irrogato. Escussi i testi, all'udienza del 21.04.2010, all'esito della discussione, il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo e riservando il deposito della motivazione a 60 giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è risultato infondato e va respinto. La ricorrente è stata licenziata con lettera in data 4.11.2008, del seguente tenore " ...il nostro gruppo societario sta attraversando un delicato momento di riassetto strutturale, determinato dalla crisi che ha interessato tutto il mercato del settore turistico, ormai da tempo in una situazione di notevole stasi.....
.....in un momento di economia stagnante, anche a fronte del noto calo di fatturato registrato soprattutto in alcuni ambiti operativi/produttivi, la nostra società abbia inteso procedere ad una riorganizzazione aziendale mirata, oltre che ad una riduzione dei costi, altresì a rendere più funzionale la struttura per cercare di ottimizzare i propri servizi e rilanciare i propri brand".
"Nell'ambito di tale riorganizzazione societaria appare imprescindibile, sia per una ragione legata agli indici di fatturato che di margine operativo procedere alla chiusura del reparto
che attualmente , come gli indicatori economici e di business recitano, registra un gravissimo calo di attività che non consente di continuare l'attività.
Quanto sopra porta inevitabilmente alla soppressione del suo posto di lavoro.
Ciò detto unitamente alla considerazione sull'impossibilità di assegnarle mansioni equivalenti all'interno dell'azienda (data una situazione di organico già ampiamente sufficiente alle necessità operative), siamo costretti a risolvere il rapporto di lavo con Lei intercorrente"
Il licenziamento della ricorrente risulta quindi motivato dalla grave crisi economica della società, dalla riorganizzazione della stessa, dalla soppressione del posto di lavoro cui era addetta e dalla impossibilità di adibirla ad altre mansioni.
L'istruttoria ha provato tutte le circostanze sopra elencate.
La crisi economica che ha colpito
trova conferme documentali nel verbale di esame congiunto del 19 gennaio 2009, a seguito del



quale la società ha messo in per crisi aziendale
50 lavoratori- verbale che segue di soli due mesi il
licenziamento della ricorrente ed evidenzia che lo
stato di crisi era già in atto e che la situazione
era stata sottoposta da tempo all'esame dei sindacati
in precedenti incontri- e nell'accordo per la
trasformazione del rapporto di lavoro della
ricorrente da full time a part time in data
14.1.2008, sempre nell'ottica di un contenimento dei
costi.

La intervenuta effettiva riorganizzazione è stata
confermata da tutti i testi escussi, che hanno
dichiarato che l'azienda ha effettivamente soppresso
l'ufficio Gruppi di Milano, al quale erano addette
tre persone oltre ala ricorrente e che l'azienda ha
risolto tutti i rapporti di lavoro con tali
dipendenti o a seguito di dimissioni o di
licenziamento.

La soppressione del posto di lavoro della ricorrente
è risultata poi effettiva, non vi sono state altre
assunzioni per mansioni equivalenti e parte delle
attività svolte in tale ufficio sono state ripartite
tra altre dipendenti(vedi dichiarazioni del teste
).

Quanto infine al rispetto dell'obbligo di repechage,
la difesa di parte ricorrente ha eccepito che
l'azienda, offrendo alla ricorrente la possibilità di
essere spostata all'ufficio booking, ha dimostrato
che esistevano altre mansioni che potevano essere
affidate alla lavoratrice e quindi licenziandola
aveva violato tale obbligo.

L'assunto non può essere condiviso. Effettivamente si
è accertato, attraverso le dichiarazioni della stessa
ricorrente nonché dei testi escussi, che l'azienda ha
proposto alle 3 dipendenti dell'ufficio Gruppi di
passare all'ufficio booking, tuttavia è emerso che
tale proposta è stata rifiutata, in quanto le
mansioni offerte sono state ritenute demansionanti.

La circostanza è stata in particolare riferita dalle
teste , che ha dichiarato "Ho saputo dal
responsabile di reparto sig e dalla
responsabile del reparto che
l'azienda aveva fatto la proposta di spostamento
all'ufficio booking delle tre addette rimaste
nell'ufficio gruppi , e dalle stesse persone e anche
da ho saputo che la proposta non era stata
da loro accettata".

La ricorrente ha poi spontaneamente dichiarato
"Quanto alla illustrata proposta successiva di
trasferimento all'ufficio booking, preciso che la
stessa non mi è stata fatta per iscritto né mi è



stata fatta direttamente", con ciò implicitamente confermando che tale proposta era comunque stata effettivamente fatta dalla azienda.

Il teste "Ricordo che si era parlato di una fusione con l'ufficio prenotazione, alle 4 persone addette all'ufficio gruppi e

e venne proposto di passare all'ufficio prenotazione ma la risposta era stata negativa, mi pare di avere parlato di questo con e che fu lei stessa a riferire della risposta negativa anche per le colleghe"

A sua volta la teste , ha dato conferma della avvenuta proposta dichiarando "Il mio responsabile sig Scaffidi mi ha chiesto in via riservata se vedevo la possibilità di smantellare l'ufficio spostando tutte noi 4 addette all'ufficio booking, io ho risposto che non era opportuno..".

Dalle testimonianze riportate, anche se non esattamente coincidenti, emerge quindi che l'azienda ha prospettato la possibilità di detto spostamento delle lavoratrici addette all'ufficio Gruppi poi soppresso, e che tale proposta non venne accolta. Premesso che è dalla stessa ricorrente contestato che si trattasse di mansioni equivalenti, va quindi dato atto che l'azienda ha comunque offerto tali diverse mansioni, pur non essendovi per legge tenuta trattandosi di mansioni di livello inferiore. Il comportamento aziendale è stato quindi improntato a correttezza e buona fede e non appare in alcun modo censurabile. Va infine dato atto che dalla istruttoria è emerso che dopo il licenziamento l'azienda ha avuto successivi contatti con il sindacato che rappresenta anche la ricorrente, proponendo la possibilità di una reintegra di Di Dedda al fine di collocarla in ma anche tale proposta è stata rifiutata dalla ricorrente che, come le colleghe, richiedeva la copertura retributiva e contributiva dei mesi tra il licenziamento e le reintegra, mentre l'azienda aveva proposto di coprire tale periodo con le ferie maturate. Anche tale proposta conferma il complessivo atteggiamento di disponibilità dell'azienda.

Il licenziamento irrogato a appare in conclusione supportato da un effettivo giustificato motivo ed immune da vizi formali. Il ricorso va pertanto respinto.

La condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite segue la soccombenza. Le spese si liquidano come da dispositivo.

PQM

Il giudice definitivamente pronunciando così decide:

1. respinge il ricorso

4



2. condanna parte ricorrente alla rifusione delle
spese di lite che liquida in complessivi € 2000
oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 12,50%

Fissa il termine di 60 giorni presupposto della
sentenza

Milano 21.04.2010

Il giudice del lavoro
Silvia Ravazzoni

Silvia Ravazzoni

Sez. Lavoro
del Tribunale

OGGI 1 - LUG. 2010

IL CANCELLIERE

[Signature]

01/07/2010

[Signature]